

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
NEI RECENTI SVILUPPI
DEL DIRITTO PARTICOLARE
PER LA CHIESA CATTOLICA IN ITALIA

THE PROTECTION OF PERSONAL DATA
IN RECENT DEVELOPMENTS
OF PARTICULAR LAW FOR THE CATHOLIC CHURCH
IN ITALY

MANUEL GANARIN*

RIASSUNTO: In data 24 maggio 2018 il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha promulgato il Decreto generale approvato dalla LXII assemblea generale dei Vescovi italiani, intitolato *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*. Il Decreto costituisce un aggiornamento di quello precedente promulgato il 20 ottobre 1999, al fine di consentire alla Chiesa cattolica in Italia di continuare ad applicare il proprio *corpus* di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in quanto completo e conforme al nuovo Regolamento europeo n. 2016/679, direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018. Il contributo illustra gli aspetti più rilevanti del Decreto generale oggi in vigore, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana.

ABSTRACT: On May 24, 2018, the President of the Italian Episcopal Conference promulgated the General Decree approved by the LXII General Assembly of Italian Bishops, entitled *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*. The Decree is an update of the previous one promulgated on October 20, 1999, in order to allow the Catholic Church in Italy to continue to apply its own *corpus* of rules to protect natural persons with regard to the processing of personal data, as complete and complies with the new European Regulation n. 2016/679, directly applicable in the Member States of the European Union starting from May 25, 2018. The contribution illustrates the most relevant aspects of the General Decree in force today, in light of the clarifications provided by the National Office for juridical problems of the Italian Episcopal Conference.

* Ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico, *Alma Mater Studiorum*, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche, manuel.ganarin2@unibo.it

PAROLE CHIAVE: *General Data Protection Regulation*, Chiesa cattolica italiana, protezione dei dati personali, autonomia confessionale, libertà religiosa.

KEYWORDS: *General Data Protection Regulation*, Italian Catholic Church, protection of personal data, confessional autonomy, religious freedom.

SOMMARIO: 1. Le nuove *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* e la riforma del diritto europeo in materia di protezione dei dati personali. – 2. Aspetti contenutistici del Decreto generale del 24 maggio 2018 alla luce dei chiarimenti offerti dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. – 3. La salvaguardia delle istanze individuali. La declinazione, *ex parte Ecclesiae*, del diritto alla buona fama e all'intimità quale diritto umano. – 4. La centralità assiologica del diritto 'nativo' e 'proprio' della Chiesa cattolica di utilizzare dati personali altrui.

1. LE NUOVE *DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA* E LA RIFORMA DEL DIRITTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A PARTIRE dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in Italia – come, del resto, in ogni Stato membro dell'Unione europea – il c.d. *General Data Protection Regulation* (in seguito: GDPR), ossia il Regolamento n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione.¹

Si tratta di un provvedimento che rinnova incisivamente la disciplina del settore. Il Regolamento, infatti, da un lato introduce regole uniformi nel disporre l'abrogazione della direttiva 95/45/CE, superando così il panorama normativo alquanto disomogeneo gradualmente implementatosi nel territorio dell'Unione attraverso l'intervento dei legislatori nazionali; dall'altro, appronta una normativa di tutela aggiornata, in grado di salvaguardare efficacemente i diritti e le libertà fondamentali nonché il flusso di informazioni personali nel quadro del processo di evoluzione delle tecnologie digitali e, soprattutto, della rete internet.²

¹ Cfr. *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea», L 119/1, 4 maggio 2016, consultabile all'indirizzo internet <http://eur-lex.europa.eu>.

² Per un'introduzione generale al Regolamento n. 2016/679 rinviamo a M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *Le nuove normative europee sulla protezione dei dati personali*, «Diritto comunitario e degli scambi internazionali» 55, 2016, p. 1 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo sulla protezione dei dati personali*, 1, *Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, Giappichelli, 2016; M. G. STANZIONE, *Il Regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, «Europa e diritto privato», 2016, p. 1249 ss.; G. FINOCCHIARO, *Introduzione al*

Il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo, competenti a legiferare in materia,³ al momento di predisporre il testo regolamentare non potevano non tenere conto delle «categorie particolari di dati personali» (art. 9, par. 1), come quelli idonei a rivelare le convinzioni religiose, la cui utilizzazione può potenzialmente recare pregiudizio ai diritti e alle libertà fondamentali anche laddove si esplichino all'interno delle confessioni religiose.⁴ Vi è, dunque, un ambito nel quale si assiste ad una sovrapposizione di portata interordinamentale, in quanto il legislatore europeo e quelli statuali rivendicano il diritto di regolare le operazioni di trattamento dei dati personali di natura religiosa allo scopo di proteggere i diritti della persona 'consacrati' nei Trattati e nelle Carte costituzionali: un'esigenza parimenti avvertita, all'interno delle realtà confessionali, in particolare dalla Chiesa cattolica, iscrivendosi nella libertà di organizzare autonomamente le attività prettamente intraecclesiali e funzionali alla realizzazione di quei fini che, per loro natura, afferiscono all'ordine spirituale anziché a quello temporale.

Onde prevenire l'insorgenza di possibili conflittualità, il Regolamento europeo prospetta due soluzioni. In primo luogo, l'art. 9 predetermina le condizioni con le quali le fondazioni, le associazioni e gli altri organismi senza scopo di lucro – e, *a fortiori*, le confessioni religiose – possono trattare in modo lecito e sicuro particolari categorie di dati personali in deroga al divieto prescritto dal par. 1. Si dispone pertanto che il trattamento debba essere effettuato entro le legittime attività dell'ente e con adeguate garanzie; riguardare unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno contatti regolari con l'ente stesso a motivo delle sue finalità; inoltre, i dati non devono essere comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato (par. 2, lett. d). In secondo luogo, l'art. 91, par. 1, rubricato *Norme di protezione dei*

Regolamento europeo sulla protezione dei dati, «Le nuove leggi civili commentate» 40 (2017), p. 1 ss.; EAD., *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. FINOCCHIARO, Bologna, Zanichelli, 2017, p. 1 ss.

³ Così dispone l'art. 16, par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti».

⁴ La parte introduttiva del Regolamento n. 2016/679 è composta da 173 considerando, assai utili per la corretta interpretazione della parte dispositiva del Regolamento stesso. Tra questi, il 51° considerando precisa che «Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali [...]».

dati vigenti presso chiese e associazioni religiose, accorda una certa rilevanza ai diritti confessionali: «Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento».

Da una prima lettura di entrambe le disposizioni può evincersi come il diritto europeo si ponga in linea di continuità rispetto alla legislazione pre-vigente in Italia. L'art. 26, c. 3, lett. a del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) – disposizione di recente abrogata dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, volto ad adeguare il diritto interno alle novità della riforma del 2016⁵ –, contemplava le condizioni ora previste dal Regolamento – eccettuato il riferimento agli 'ex membri' –, il cui soddisfacimento consentiva l'impiego di dati sensibili in assenza del consenso dell'interessato e dell'autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali; e ciò purché le confessioni religiose determinasse «idonee garanzie relativamente ai dati effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante». Come noto, la Chiesa cattolica aveva fornito 'idonee garanzie' sul piano normativo (e, perciò, pratico), avendo il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana promulgato, in data 20 ottobre 1999, il Decreto generale approvato dalla XLVI assemblea generale dei Vescovi italiani, recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*.⁶ Il Regolamento, però, prevede ora che le confessioni religiose possano utilizzare i *corpora* anteriormente adottati

⁵ Cfr. d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, «G.U. Serie Generale», n. 205 del 4 settembre 2018.

⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale. "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza"*, 20 ottobre 1999, «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 10 (1999), pp. 376-397. Per un commento si vedano D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), p. 589 ss.; G. BONI, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, «Il diritto di famiglia e delle persone» 30 (2001), p. 1765 ss.; D. MILANI, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali*, «Il diritto ecclesiastico» 112 (2001), I, p. 278 ss.; V. PIGNEDOLI, *Privacy e libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 196 ss.; C. REDAELLI, *Il decreto generale della CEI sulla privacy*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 14 (2001), p. 175 ss.; R. TERRANOVA, *Buona fama e riservatezza. Il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato*, «Il diritto ecclesiastico» 112 (2001), I, p. 311 ss.; V. RESTA, *Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale: questioni ancora aperte dopo l'emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali*, «Il diritto ecclesiastico» 116 (2005), I, p. 572 ss.; V. MARANO, *La protezione dei dati personali tra diritto statutale e «garanzie» confessionali*, «Ius Ecclesiae» 18 (2006), p. 73 ss.

solamente se «completi» e «conformi» allo stesso Regolamento. Stante la cogenza dei requisiti di completezza e di conformità stabiliti dal legislatore europeo,⁷ la Conferenza Episcopale Italiana ha quindi riordinato *ex integro* le norme di diritto particolare varate nel 1999, presidiandone ad un tempo la legittimità e l'applicabilità concreta. Così, al termine di una procedura nonogenetica piuttosto celere,⁸ in data 24 maggio 2018 è stato promulgato un nuovo Decreto generale (in seguito: DG) mediante la sua pubblicazione nel sito internet ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.⁹

Un aspetto, emergente con evidenza dalla lettura del testo legislativo, pare esaudire i requisiti di cui all'art. 91, par. 1 GDPR: l'estensione del Decreto e la sua aderenza al diritto europeo. L'incremento delle disposizioni – da dodici a ventisei –, la maggior parte delle quali riproduce testualmente quelle europee, palesa infatti l'intento del legislatore particolare di predisporre una disciplina esauriente nei contenuti e compatibile con il diritto di derivazione 'secolare',¹⁰ espressione qualificata nell'ordinamento giuridico italiano dell'autonomia di cui gode ogni confessione alla luce della Costituzione del 1948, segnatamente degli artt. 7, c. 1, 8, c. 2 e 19¹¹ che sostanziano il princi-

⁷ Sul punto cfr. A. CESERANI, *Il dato religioso dal Codice della privacy al nuovo regolamento europeo*, in *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali. La privacy dopo il Regolamento UE 2016/679*, a cura di M. Maglio, M. Polini, N. Tilli, Santarcangelo di Romagna (RA), Maggioli, 2017, pp. 406-407.

⁸ Il provvedimento è stato dapprima approvato dalla LXXI assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, per poi ottenere la *recognitio* della Congregazione per i Vescovi, concessa ai sensi del can. 455, § 2 del *Codex Iuris Canonici* con decreto datato 23 maggio 2018 (prot. n. 757/2005). Infine, il Decreto è stato promulgato il giorno successivo con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Gualtiero Bassetti (prot. n. 389/2018). Gli atti sono consultabili in www.chiesacattolica.it ed in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 52 (2018), pp. 94-96.

⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 24 maggio 2018, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it ed in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 52 (2018), pp. 97-133.

¹⁰ Un confronto sinottico tra le norme del Decreto generale e quelle del Regolamento europeo pone in risalto tali profili. Ci sia consentito sul punto di rimandare a M. GANARIN, *Specificità canonistiche ed implicazioni ecclesiasticistiche del nuovo Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 21 (2018), pp. 613-615.

¹¹ L'art. 7, c. 1 riconosce che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Secondo l'art. 8, c. 2, invece, «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». L'art. 19, infine, riconosce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma sia individuale sia associata. Sul significato di tali disposizioni costituzionali cfr., per esempio, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2014⁵, p. 101 ss.; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, Giappichelli, 2015⁴, p. 259 ss.; J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. CASUSCELLI, Torino, Giappichelli, 2015⁵, p. 91 ss.

pio supremo di laicità dello Stato.¹² Ciò implica il riconoscimento, da parte delle autorità civili, sia della propria incompetenza a regolare materie di stretta pertinenza delle confessioni religiose perché squisitamente interne alle medesime, sia di una ‘riserva’ a favore della competente autorità confessionale, che può legiferare in ambiti che in linea di principio appaiono ‘essenti’ dall’applicazione della normativa statale. La dottrina ecclesiasticistica, del resto, già all’indomani dell’emanazione della prima legge organica sulla protezione dei dati personali in Italia (l. 31 dicembre 1996, n. 675, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*), ne adduceva l’inoperatività con particolare riferimento ai dati «*confessionali propri*»¹³ ovvero all’«*attività istituzionale propria*»¹⁴ della Chiesa cattolica, pur ribadendo che mai avrebbe potuto tollerarsi, ieri come oggi, la violazione della *dignitas personae*: un’eventualità che potrebbe legittimare l’‘incursione’ riparatoria degli organi di giustizia dello Stato, mediante un intervento posto in essere *a posteriori* per la protezione dei diritti di titolarità del ‘cittadino-fedele’ (artt. 2 e 3 Cost.).¹⁵ I ‘margini di manovra’ entro i quali può dispiegarsi l’azione del legislatore canonico sulla base del dettato costituzionale non avrebbero impedito peraltro di valorizzare maggiormente l’‘ecclesialità’ dell’oggetto disciplinato: l’elaborazione del *corpus* di norme sulla protezione dei dati, in effetti, avrebbe potuto dare luogo al recepimento *in Ecclesia* del sostrato valoriale delle norme di diritto europeo e, dunque, pure di quelle disposizioni che ne tutelano e ne riflettono il nucleo disciplinare basilare, evitando però che tale sforzo si traducesse nella ‘canonizzazione’ integrale e pedissequa, se non a volte acritica, della parte dispositiva del Regolamento n. 2016/679.¹⁶

Entro tale cornice costituzionale, i *corpora* di norme confessionali possono comunque rappresentare efficaci strumenti di prevenzione in grado di

¹² Cfr. Corte costituzionale, sentenza 12 aprile 1989, n. 203.

¹³ A. G. CHIZZONITI, *Prime considerazioni sulla legge 675 del 1996 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1997, p. 382.

¹⁴ V. MARANO, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull’applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1998, p. 315.

¹⁵ Cfr. S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dai registri di battesimo*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, pp. 314-317.

¹⁶ Circa tali aspetti si veda l’opzione ermeneutica dell’art. 91, par. 1 GDPR indicata da V. MARANO, *Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei Decreti generali delle Conferenze Episcopali: l’esperienza italiana*, in *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, a cura di J. PUJOL, Roma, EDUSC, 2019, pp. 28-29. Ci sia consentito un rinvio anche a M. GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un’interpretazione secundum Constitutionem del Regolamento europeo n. 2016/679*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», *Rivista telematica* (www.statoe_chiesa.it), n. 11 (2018), p. 15.

contemperare le ragioni dell'istituzione con quelle del singolo, che, laddove siano confliggenti, rischiano di generare dissidi tali da infrangere in casi eccezionali il coordinamento nella reciproca autonomia tra ordine spirituale e ordine temporale. Un assetto che innerva il sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose – incluse quelle diverse dalla cattolica – e che non risulta intaccabile da una fonte di diritto derivato dell'Unione europea, qual è il Regolamento. D'altronde, tra le fonti di diritto primario, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea prevede espressamente che essa «rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale» (art. 17, par. 1). Una norma, questa, richiamata sia nel 165° considerando del Regolamento n. 2016/679 – sebbene vi sia un rimando più circoscritto al «diritto costituzionale vigente» – sia nel proemio del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana, che cristallizza la volontà di non sovvertire le linee di indirizzo di politica ecclesiastica invalse in ogni Stato membro,¹⁷ salvaguardando indubbiamente nel caso italiano la condizione giuridica specificatamente assunta dalle confessioni religiose ed in particolare la possibilità che la Chiesa, nell'ordine suo proprio indipendente e sovrana, emani un 'diritto canonico per la protezione dei dati personali' atto ad assolvere ad una funzione 'conciliatoria', nei termini appena descritti.

2. ASPETTI CONTENUTISTICI

DEL DECRETO GENERALE DEL 24 MAGGIO 2018

ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI OFFERTI DALL'UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Come già anticipato, il Decreto generale promulgato nel 2018 riproduce le disposizioni di quello anteriore risalente al 1999 (eccettuato l'art. 12) integrando il diritto particolare mediante la riproduzione testuale di molteplici norme del Regolamento n. 2016/679. Risulta perciò incrementato il tasso di complessità tecnica della normativa settoriale, la quale potrebbe non essere immediatamente intellegibile ad opera degli operatori del diritto ecclesiale. Allo scopo di facilitare la comprensione e l'applicazione del Decreto, era perciò inevitabile che gli organismi di consulenza tecnico-giuridica della Conferenza Episcopale Italiana fornissero alcune delucidazioni e predisponessero i moduli destinati ad essere impiegati, nella maggior parte dei casi, con riferimento sia a coloro che impiegano materialmente i dati personali sia a coloro le cui informazioni sono oggetto di trattamento, vale a dire gli interessati.

A tali esigenze ha prontamente provveduto l'Ufficio nazionale per i pro-

¹⁷ In argomento cfr. M. LUGATO, *L'Unione europea e le Chiese: l'art. 17 TFUE nella prospettiva del principio di attribuzione, del rispetto delle identità nazionali e della libertà religiosa*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2014, p. 305 ss.

blemi giuridici, il quale ha reso disponibile nel proprio sito internet ufficiale talune «indicazioni operative» nonché «la modulistica, in continuo aggiornamento». ¹⁸ Tali interventi chiarificatori meritano di essere menzionati in questa sede, in quanto contribuiscono a fugare i dubbi che potrebbero sorgere in merito ai punti più salienti del Decreto, ove il legislatore, dopo averne definito l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione (art. 1), formalizza i principi e le condizioni di liceità che si pongono alla base delle operazioni di trattamento (artt. 3-5); disciplina i diritti dell'interessato (artt. 6-7) e gli strumenti di raccolta dei dati personali (artt. 8-11); definisce le modalità di elaborazione e di conservazione dei dati nonché le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la loro protezione (artt. 12-14 e 16); individua gli obblighi e le responsabilità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati (artt. 15 e 17-20); fa riferimento al *munus vigilandi* dell'Ordinario e all'assoggettamento del trattamento al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, ai sensi dell'art. 91, par. 2 GDPR (artt. 20-21); stabilisce l'obbligo di risarcimento del danno e le sanzioni penali da irrogare nelle ipotesi di violazione di dati personali (art. 23); e, infine, tratta delle garanzie e deroghe con-

¹⁸ Si veda la pagina intitolata *Privacy: indicazioni operative e modulistica*, consultabile all'indirizzo internet <https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-e-privacy/> [ultimo accesso: 30 luglio 2019]. L'Ufficio fornisce al suo interno dei chiarimenti riguardanti specifici aspetti del Decreto generale – cfr. *Alcune indicazioni in materia di riservatezza per gli enti ecclesiastici* (aggiornato al 26 marzo 2019); *Indicazioni per gli annuari Diocesani* (aggiornato al 10 aprile 2019); *Il Titolare, l'incaricato, il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati* (aggiornato al 26 marzo 2019); *Indicazione per l'iscrizione ai percorsi di catechesi* (aggiornato al 26 marzo 2019); *Indicazione per l'iscrizione alle attività estive (oratorio estivo, gest, CRE, TEE...)* (aggiornato al 26 marzo 2019); *Indicazioni per i registri dei sacramenti e degli atti di culto* (aggiornato al 26 marzo 2019); *Indicazioni per i Tribunali Ecclesiastici* (aggiornato al 14 maggio 2019); *Trattamento dei dati personali, tutela della privacy ed enti ecclesiastici: prime indicazioni operative per le diocesi* (Roma, 31 luglio 2018); *Indicazioni per l'utilizzo del modello di Registro dell'attività di trattamento per le Parrocchie* (aggiornato al 14 giugno 2019); *Indicazioni per la raccolta dati degli insegnanti IRC* (aggiornato al 29 luglio 2019); *Indicazioni per la raccolta dei dati per l'ammissione al seminario* (aggiornato al 29 luglio 2019) – nonché alcuni moduli – cfr. *Informativa e consenso per il trattamento di dati personali conferiti per l'iscrizione a catechismo* (versione 26 marzo 2019); *Nomina dell'Incaricato al trattamento*; *Informativa per il trattamento dei dati dei chierici a servizio della Diocesi di xxx*; *Informativa per il trattamento dei dati dei laici che ricoprono gratuitamente uffici ecclesiali rilevanti nella Diocesi di xxx*; *Raccolta dati per l'iscrizione nell'elenco dei patroni. Informativa e consenso*; *Raccolta dati per l'iscrizione nell'elenco dei periti. Informativa e consenso*; *Raccolta dati per la procedura di richiesta dell'esenzione, riduzione o rateizzazione del contributo per l'ottenimento del gratuito patrocinio. Informativa e consenso*; *Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per l'iscrizione alle attività estive parrocchiali*; *Informativa sull'utilizzo delle foto fatte durante le attività parrocchiali*; *Modello di Registro dell'attività di trattamento per le Parrocchie*; *Informativa per il trattamento dei dati personali degli insegnanti di religione cattolica della Diocesi di xxx*; *Informativa sul trattamento dei dati personali dei seminaristi* – di indubbia valenza pratica.

cernenti il trattamento di dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 24) e del servizio di consulenza offerto dalla Conferenza Episcopale Italiana (art. 25).

L'Ufficio anzitutto individua quali soggetti ecclesiali corrispondono in concreto a quelli menzionati nel Decreto generale, su cui ricadono gli obblighi e le responsabilità inerenti al trattamento di dati personali. Segnatamente l'art. 2 DG, mutuando le nozioni legali di cui all'art. 4 GDPR, definisce il titolare del trattamento come «la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali» (n. 7). Alla luce di quanto puntualizzato dall'Ufficio, il titolare è una figura determinata induttivamente dalla realtà fattuale, coincidente con la «persona giuridica che dispone dei dati, decidendone le finalità ovvero, qualora esse siano già definite dal diritto, la persona giuridica responsabile della cura, dell'aggiornamento e della custodia dei dati stessi».¹⁹ Il titolare del trattamento non dovrebbe essere quindi la persona fisica che, una volta preposta ad una persona giuridica pubblica ecclesiastica, è abilitato a rappresentarla – come, per esempio, il Vescovo diocesano (cann. 381, § 1 e 393), il parroco (cann. 519 e 532) o il rettore del seminario (cann. 238, § 2 e 239, § 1) – a motivo, tra l'altro, dell'«ontologica "mutevolezza" del soggetto apicale dell'ente»²⁰ in forza del 'meccanismo' di avvicendamento nella titolarità degli uffici ecclesiastici stabilito dal diritto universale.²¹

Una precisazione di rilevante importanza concerne il responsabile del trattamento, «la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento» (art. 7, n. 8 DG). Si tratta di un soggetto esterno, non appartenente cioè all'organizzazione interna della persona giuridica canonica che assume il ruolo di titolare del trattamento, cui il titolare medesimo può eventualmente ricorrere qualora i dati perso-

¹⁹ Cfr. *Il Titolare, l'incaricato, il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati* (aggiornato al 26 marzo 2019).

²⁰ *Trattamento dei dati personali, tutela della privacy ed enti ecclesiastici: prime indicazioni operative per le diocesi* (Roma, 31 luglio 2018).

²¹ Basti ricordare che i Vescovi diocesani ed i parroci, al compimento del settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare rispettivamente al Romano Pontefice ed al Vescovo diocesano la rinuncia all'ufficio (cann. 401, § 1 e 538, § 3).

Secondo quanto stabilito dal Decreto generale, il titolare del trattamento, tra l'altro, è tenuto a dimostrare che l'interessato abbia acconsentito al trattamento dei dati che lo riguardano (artt. 4, § 2 e 5, § 1), ad assumere gli obblighi di informazione (art. 6), a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati sia effettuato conformemente alle norme canoniche (art. 14), a procedere alla valutazione di impatto se il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 16), a tenere il registro delle attività di trattamento (art. 19, § 1), a conservare il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi (art. 20, § 1).

nali in suo possesso siano trasmessi al responsabile del trattamento perché svolga un servizio a suo favore (come quando un'impresa riceve l'incarico di provvedere alla spedizione di una rivista diocesana o parrocchiale).²² In questi casi, un contratto o un altro atto giuridico definisce le operazioni di trattamento espletate dal responsabile, il quale, anche laddove sia un soggetto esterno all'ordinamento canonico, è tenuto ad osservare le disposizioni canoniche del Decreto generale e a tutelare i diritti dell'interessato (artt. 12, § 2 e 15). Coloro che «trattano i dati per conto del Titolare all'interno della sua struttura» svolgono, invece, la funzione di incaricati (o designati, autorizzati). Il Decreto generale non riporta una nozione legale di questi ultimi, limitandosi a fare riferimento a chi agisce sotto l'autorità del titolare del trattamento (artt. 13, § 2 e 15 § 5) o è autorizzato al trattamento dei dati personali (art. 15, § 3, lett. b).²³ L'Ufficio precisa che gli incaricati possono essere chierici e laici che operano, ad esempio, nella curia diocesana o nella segreteria parrocchiale.²⁴ Premessa l'opportunità di designare tale figura mediante atto scritto, si pone a disposizione dei parroci un modulo nel quale sono puntualmente enumerati gli obblighi caratterizzanti l'espletamento delle funzioni di incaricato – come l'osservanza delle disposizioni canoniche, gli adempimenti volti a garantire l'inviolabilità dell'archivio parrocchiale, la comunicazione di eventuali violazioni di dati personali al parroco o il divieto di divulgare o di utilizzare a proprio vantaggio le informazioni ricevute una volta cessato l'incarico –, che in ogni caso non può dare luogo ad un «rapporto di lavoro o collaborazione retribuito».²⁵

²² Cfr. *Il Titolare, l'incaricato, il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati* (aggiornato al 26 marzo 2019); *La parrocchia e la normativa sulla riservatezza. Domande con risposte* (aggiornato al 25 marzo 2019).

²³ L'art. 4, n. 10 GDPR menziona le «persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile». L'art. 2-*quaterdecies* del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, stabilisce: «1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. /2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta».

²⁴ Cfr. *Il Titolare, l'incaricato, il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati* (aggiornato al 26 marzo 2019); *La parrocchia e la normativa sulla riservatezza. Domande con risposte* (aggiornato al 25 marzo 2019). Le indicazioni offerte dall'Ufficio nazionale non definiscono tuttavia la posizione del Vescovo diocesano e del parroco, i quali secondo il Decreto generale sono comunque responsabili della «tenuta dei registri» – e, per analogia, di ogni altro strumento di raccolta dei dati personali –, in quanto è stato conferito loro il governo dell'ente cui appartengono, «salvo» tuttavia «quanto disposto dal codice di diritto canonico o dagli statuti» (art. 8, § 3).

²⁵ Cfr. *Nomina dell'Incaricato del trattamento*.

Infine si rendono chiarimenti sul responsabile della protezione dei dati (c.d. *Data Protection Officer*), professionista esterno che può assistere il titolare o il responsabile del trattamento – il quale tuttavia è tenuto a designarlo qualora il trattamento si svolga su larga scala (art. 18, § 1 DG)²⁶ –, esercitando funzioni di vigilanza, di collaborazione e di supporto in materia di protezione dei dati personali. L'Ufficio suggerisce che più diocesi limitrofe individuino a livello regionale o interdiocesano un responsabile comune (o «unico», ai sensi dell'art. 18, § 1 DG), il quale deve conoscere la realtà ecclesiale e la normativa canonica e civile, avere competenze specifiche in tema di sicurezza informatica e rendersi disponibile a presenziare agli incontri organizzati dalla Conferenza Episcopale Italiana.²⁷ Si ritiene, invece, che la parrocchia non debba necessariamente avvalersi della sua assistenza tecnico-qualificata.²⁸

Oltre ai soggetti implicati nelle operazioni di trattamento, i chiarimenti *de quibus* si concentrano ampiamente sugli strumenti di raccolta dei dati personali, disciplinati nel Capo IV del Decreto generale. Tra questi, i più importanti sono indubbiamente i registri, ossia i volumi ove «sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale» (art. 8, § 1 DG), in quanto al loro interno sono trascritti dati che afferiscono all'ordine spirituale e consentono di perseguire le finalità istituzionali della Chiesa.²⁹ Essendo dunque informazioni relative a *christifideles* ovvero a persone che entrano in contatto con la Chiesa e destinate al solo utilizzo interno alla compagine ecclesiale per scopi di natura esclusivamente religiosa, alla luce tanto delle condizioni imposte dall'art. 9, par. 2, lett. d GDPR quanto del principio costituzionale di autonomia confessionale si ribadisce che il

²⁶ Invero l'art. 18, § 1 DG prevede anche l'ipotesi in cui il responsabile della protezione dei dati sia «un membro alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»

²⁷ Cfr. *Il Titolare, l'incaricato, il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati* (aggiornato al 26 marzo 2019).

²⁸ Cfr. *La parrocchia e la normativa sulla riservatezza. Domande con risposte* (aggiornato al 25 marzo 2019).

²⁹ Tra i registri ecclesiali vi sono quelli obbligatori dei battezzati (can. 877), dei matrimoni (cann. 1121 e 1123) e dei defunti (can. 1182), ai sensi del can. 535, § 1. A questi, inoltre, si aggiungono i registri obbligatori delle cresime (can. 895), dell'amministrazione dei beni (can. 1284, § 2, n. 9), dei legati (can. 1307, § 2) e quelli raccomandati dello *status animarum*, delle prime comunioni e della cronaca parrocchiale, stante le delibere nn. 6 e 7 del 23 dicembre 1983, promulgate dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (cfr. «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 7 (1983), p. 209). Ancora, il Codice di Diritto Canonico prevede il registro dei catecumeni (can. 788, § 1), delle Messe da celebrare (can. 958, § 1) e delle sacre ordinazioni (can. 1053, § 1) nonché i libri nei quali sono annotati le dispense da impedimento matrimoniale occulto concesse nel foro interno non sacramentale (can. 1082) e i matrimoni celebrati in segreto (can. 1133).

trattamento dei dati «può ritenersi esentato dal rispetto della disciplina del GDPR per essere assoggettato esclusivamente alle norme canoniche». ³⁰ Ciò è comprovato dall'individuazione della base giuridica del trattamento, vale a dire di quella condizione che, se sussistente, assicura la liceità delle operazioni aventi per oggetto particolari categorie di dati (sensibili), a parere dell'Ufficio consistente, nell'ipotesi in cui la tenuta del libro o del registro sia prescritta dal diritto, nella «necessità di adempiere a un obbligo previsto dalle norme canoniche» (art. 4, § 1, lett. b DG). ³¹

Il legislatore canonico, dunque, può normare, conformemente agli spazi di libertà peraltro ribaditi dal diritto pattizio – in specie, l'art. 2, c. 1, dell'Accordo di Villa Madama tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 1984 –, su aspetti che riguardano l'organizzazione interna della Chiesa, rispetto ai quali lo Stato laico rinuncia alle proprie pretese regolatrici. Nel fare ciò il nuovo Decreto generale del 24 maggio 2018 reitera un impianto normativo funzionale alla semplificazione delle attività di trattamento, che «nulla innova» ³² in raffronto al precedente regime introdotto dal Decreto generale promulgato nel 1999. In effetti, l'adempimento inderogabile di un obbligo prescritto dalla legge canonica si configura quale fonte di legittimazione giuridica alternativa a quella incentrata sul consenso (art. 4, § 1, lett. a DG): al momento di acquisire del dato, il parroco o l'incaricato non devono allora esibire un modello di dichiarazione di consenso affinché l'interessato lo sottoscriva (art. 4, § 2 e 5, §§ 1-2 DG). Non solo. Chi raccoglie il dato non è nemmeno tenuto a fornire informativa alcuna, in ossequio agli obblighi stabiliti nell'art. 6 DG circa, per esempio, l'identità e i dati di contatto del titolare, le finalità e la base giuridica del trattamento, il periodo di conservazione dei dati personali, i diritti dell'interessato e quello di proporre reclamo all'autorità di control-

³⁰ Cfr. *La parrocchia e la normativa sulla riservatezza. Domande con risposte* (aggiornato al 25 marzo 2019). Si veda l'art. 8, § 2 DG.

³¹ Invero potrebbe darsi una sovrapposizione di condizioni di liceità del trattamento. Posto che i registri sono gestiti nell'ambito di persone giuridiche che, in quanto pubbliche, implementano la struttura gerarchicamente ordinata della Chiesa, non è escluso che possa ravvisarsi la necessità che il titolare tratti i dati anche «per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento». Così prevede l'art. 4, § 1, lett. c DG, che in aggiunta riporta il 55° considerando GDPR, secondo cui «È effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute». Un'affermazione, questa, già contemplata nel 35° considerando della direttiva 95/46/CE e che indusse parte della dottrina ad intravedere un riconoscimento, seppure implicito, della dimensione pubblica delle attività di trattamento dei dati personali poste in essere dalle confessioni religiose (cfr. A. G. CHIZZONITI, *Prime considerazioni sulla legge 675 del 1996...*, cit., p. 380; V. MARANO, *Diritto alla riservatezza...*, cit., p. 309).

³² *Indicazioni per i registri dei sacramenti e degli atti di culto* (aggiornato al 26 marzo 2019).

lo (§ 4):³³ in questi casi, infatti, emergono con evidenza talune circostanze deburocratizzanti, come il contesto nel quale il dato è acquisito – entro cui possono agevolmente scorgersi per quali scopi il dato stesso sarà utilizzato – nonché il rapporto fiduciario che si instaura tra la confessione religiosa e l'interessato.³⁴ Lo statuto giuridico dei registri ecclesiali, pertanto, esprime al massimo grado l'autonomia di cui gode la Chiesa cattolica; e soltanto in occasione dell'esercizio della *potestas iudicialis* può trovarsi un altro ambito non dissimilmente esonerato dalle formalità atte a procedimentalizzare le operazioni di trattamento.³⁵

Un'ulteriore condizione di liceità richiamata dall'Ufficio concerne gli elenchi e gli schedari, «strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico» (art. 10, § 1 DG). Segnatamente si offrono delucidazioni in merito all'utilizzo dei dati di coloro che partecipano, per esempio, a corsi di catechesi e prematrimoniali ovvero ad attività ricreative nella stagione estiva. Fermo restando che in tutte le ipotesi si compiono attività tipicamente intraecclesiali,³⁶ l'Ufficio identifica la base giuridica del trattamento nel legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 4, § 1, lett. e DG) di acquisire e utilizzare i dati personali al fine di svolgere la «missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» della Chiesa, come assicurato dall'art. 2, c. 1 dell'Accordo di revisione concordataria.³⁷ Alla luce del 47° considerando GDPR, l'interes-

³³ Già la dottrina italiana aveva rilevato l'inutilità, per esempio, di procedere alla trasposizione canonistica delle disposizioni sul consenso e sugli obblighi informativi previsti dalla legislazione civile sulla protezione dei dati personali. Si veda, per esempio, F.D. BUSNELLI – E. NAVARRETTA, *Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/1996 si confronta con la libertà religiosa*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, p. 858; V. MARANO, *Libertà religiosa e autonomia confessionale. Nodi problematici e prospettive di evoluzione alla luce del "Codice in materia di protezione dei dati personali"*, «Iustitia», 2004, p. 341.

³⁴ Come annotava C. REDAELLI, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 11 (1998), p. 318, «quando un cittadino aderisce a una confessione religiosa, è ovvio che accetta l'organizzazione di essa, la sua attività, le sue iniziative ecc. Per quale motivo i dati personali necessari alla vita dell'organismo religioso dovrebbero essere sottoposti a consenso, informativa, autorizzazione, eventuale cancellazione?».

³⁵ Cfr. *Indicazioni per i Tribunali Ecclesiastici* (aggiornato al 14 maggio 2019), ove si precisa come per «l'attività giurisdizionale in senso proprio» non sia «necessario acquisire alcun consenso né fornire alcuna informativa». L'adempimento di un obbligo imposto dalle norme canoniche è la base giuridica addotta dall'Ufficio, sebbene l'art. 4, § 1, lett. f DG contempli quale condizione di liceità del trattamento a sé stante la necessità di utilizzare dati personali «per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali».

³⁶ Cfr. *Alcune indicazioni in materia di riservatezza per gli enti ecclesiastici* (aggiornato al 26 marzo 2019).

³⁷ Cfr. *Indicazioni per l'iscrizione ai percorsi di catechesi* (aggiornato al 26 marzo 2019); In-

se legittimo sussiste quando vi sia una «relazione pertinente e appropriata» tra il titolare del trattamento e l'interessato e tale interesse risulti prevalente rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali dell'interessato medesimo, il quale è in grado di prevedere ragionevolmente che potrà avere luogo un trattamento per specifici scopi ecclesiali. Così, in forza di questa 'presupposizione teleologica', la parrocchia è legittimata a raccogliere i dati personali di soggetti minori che siano indispensabili, nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 3, § 1, lett. c DG), per il loro coinvolgimento nelle attività di istruzione catechetica³⁸ o in quelle ricreative: e questo pur in assenza del consenso previamente manifestato dai genitori, sebbene in questi casi il titolare debba fornire agli interessati (o meglio, a coloro che esercitano la potestà genitoriale) le informazioni circa la finalità del trattamento (art. 6, § 4 DG).³⁹

La presenza di un legittimo interesse è invocata anche in relazione agli annuari delle diocesi e della Conferenza Episcopale, che contengono i dati necessari a individuare «gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto» (art. 11, § 1 DG). Invece, vi è una seconda base giuridica, consistente nella necessità di adempiere ad un obbligo legale – in quanto la redazione e la pubblicazione di annuari è imposta dallo stesso Decreto generale –, che consente al titolare del trattamento di pubblicare i dati essenziali di coloro che ricoprono incarichi in tali enti (ossia nome, cognome, luogo di nascita, data o almeno anno di nascita, data o almeno anno di ordinazione) in assenza del consenso da loro previamente manifestato: ma pure in questo caso deve essere esibita l'informativa agli interessati.⁴⁰

L'Ufficio nazionale, infine, suggerisce taluni accorgimenti utili per garantire l'inviolabilità degli archivi, proporzionatamente alla capacità organizzativa degli enti ecclesiastici,⁴¹ e pone a disposizione delle parrocchie il modello utilmente preconfezionato di registro delle attività di trattamento, articolato in sei sezioni, che deve essere compilato sotto la responsabilità del titolare (art. 19, § 1 DG).⁴²

dicazioni per l'iscrizione alle attività estive (oratorio estivo, grest, CRE, TEE...) (aggiornato al 26 marzo 2019).

³⁸ Tale esempio è prospettato in *Alcune indicazioni in materia di riservatezza per gli enti ecclesiastici* (aggiornato al 26 marzo 2019).

³⁹ Il consenso tuttavia deve essere richiesto laddove si raccolgano dati riguardanti patologie che affliggono il minore ovvero si intenda acquisire, archiviare o pubblicare foto o video che lo ritraggono. Così le *Indicazioni per l'iscrizione alle attività estive (oratorio estivo, grest, CRE, TEE...)* (aggiornato al 26 marzo 2019).

⁴⁰ Cfr. *Indicazioni per gli annuari Diocesani* (aggiornato al 10 aprile 2019).

⁴¹ Cfr. *Trattamento dei dati personali, tutela della privacy ed enti ecclesiastici: prime indicazioni operative per le diocesi* (Roma, 31 luglio 2018), nelle quali si richiamano gli artt. 13 e 14 DG nonché gli artt. 33 e 34 GDPR.

⁴² Cfr. *Indicazioni per l'utilizzo del modello di Registro dell'attività di trattamento per le Parrocchie* (aggiornato al 14 giugno 2019).

3. LA SALVAGUARDIA DELLE ISTANZE INDIVIDUALI. LA DECLINAZIONE, EX PARTE ECCLESIAE, DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALL'INTIMITÀ QUALE DIRITTO UMANO

Come è stato evidenziato in precedenza, i *corpora* normativi redatti da chiese, associazioni o comunità religiose, soddisfacendo i requisiti richiesti dall'art. 91, par. 1 GDPR possono prevenire, mediante l'astrattezza e la generalità delle disposizioni in essi contenute, contrasti tra l'ordine proprio delle confessioni e quello dello Stato, specialmente contemperando i diritti e le libertà fondamentali della persona con la libertà religiosa associata e l'autonomia confessionale.

La salvaguardia delle istanze di tutela individuale è una delle preoccupazioni che hanno animato il legislatore canonico particolare nel regolare la materia *de qua*, tanto che nella parte introduttiva del Decreto generale si puntualizza da subito come le attività ecclesiali di trattamento di dati personali debbano svolgersi «nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali», posto che «l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di acquisizione, conservazione e utilizzazione di dati personali è avvertita con sensibilità crescente dalle persone e dalle istituzioni».

Tali premesse valoriali si traducono, nella parte dispositiva del provvedimento adottato dalla Conferenza Episcopale Italiana, ad esempio nell'introduzione di un 'catalogo' di diritti esercitabili dal soggetto passivo del trattamento, corrispondente a quello prefigurato nel Capo III del Regolamento europeo n. 2016/679.⁴³ Nel novero di tali diritti, è previsto che l'interessato possa, tra l'altro, opporsi al trattamento o richiedere la cancellazione del dato utilizzato per specifiche finalità. Il diritto europeo individua più dettagliatamente i presupposti e le implicazioni dei diritti di opposizione e di cancellazione, cui il Decreto generale accenna solamente (art. 8, § 8): ciò non impedisce che le specificazioni introdotte dal legislatore europeo possano comunque essere mutate *in Ecclesia*, non scorrendosi al riguardo incompatibilità alcuna. Così, quanto al diritto di opposizione, è possibile che l'interessato esiga l'interruzione delle operazioni di trattamento «per motivi connessi alla sua situazione particolare», ma solo qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare ovvero per il perseguimento di un legittimo interesse di titolari o di terzi: il titolare, pertanto, dovrebbe astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali (art. 21, par. 1 GDPR). Quanto al secondo, invece, il titolare del trattamento è

⁴³ Per maggiori approfondimenti, ci permettiamo di rinviare a M. GANARIN, *Specificità canonistiche e implicazioni ecclesiasticistiche...*, cit., p. 600 ss.

obbligato a cancellare senza ingiustificato ritardo i dati in suo possesso nell'ipotesi in cui: le informazioni non siano più necessarie rispetto ai fini per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato revochi il consenso che si pone alla base del trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico; è inoltrata l'istanza di opposizione al trattamento e non vi è un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati sono trattati illecitamente; deve procedersi alla cancellazione in adempimento di un obbligo legale (art. 17, par. 1, lett. a-d GDPR).

Le istanze di opposizione al trattamento e di cancellazione dei dati personali inoltrate dall'interessato sono tuttavia inammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 8, § 8 DG, laddove abbiano ad oggetto dati trascritti nei registri e relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Ciò non significa che il legislatore canonico si dimostri insensibile dinanzi alla volontà manifestata dall'interessato, tanto che ingiunge in questi casi di annotare la richiesta nel registro, obbligando il responsabile dei registri a non utilizzare i dati 'contestati', se non con autorizzazione concessa dall'Ordinario competente. È palmare come la disposizione in esame non ignori le ripercussioni di carattere ecclesiasticistico, afferenti cioè alle relazioni con l'ordinamento giuridico dello Stato, che possono discendere dalla pretesa di chi, nella maggior parte dei casi un *christifidelis* che matura convinzioni ateistiche ovvero abbraccia un'altra fede religiosa, invochi la 'sparizione' del proprio nominativo in particolare dal registro dei battesimi, vale a dire da quel libro che attesta l'incorporazione ontologico-sacramentale alla Chiesa e perciò l'appartenenza alla comunità (can. 96). Il rimedio normativo, peraltro, è stato elaborato a seguito di in un celebre caso giurisprudenziale, quando in Italia il Garante per la protezione dei dati personali, prima, e il Tribunale di Padova, poi, rilevarono come «L'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può [...] essere idoneamente soddisfatta da misure diverse dalla cancellazione», come l'integrazione del dato e il divieto di procedere a trattamenti ulteriori che continuerebbero sostanzialmente «a considerare le persone fra gli aderenti della comunità»;⁴⁴ e tutto ciò onde non pregiudicare gli «interessi, alla cui tutela lo Stato non può rinunciare: fra questi, in primo luogo, quei fondamentali diritti della persona che sono considerati inviolabili nell'ordinamento statale».⁴⁵ Questa lettura, *ex parte Status* ma condivisa anche dalla Chiesa cattoli-

⁴⁴ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Parere*, 9 settembre 1999, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, pp. 875 e 876.

⁴⁵ TRIBUNALE DI PADOVA, sez. I civile, *Decreto*, 29 maggio 2000, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, p. 875.

ca, fa sì dunque che le misure ecclesiali equipollenti alla cancellazione siano in grado di presidiare l'evoluzione dinamica della personalità e il diritto di libertà religiosa individuale, entrambi formalizzati nella Carta fondamentale (artt. 2 e 19).⁴⁶ Nonostante il dato sia ancora nella disponibilità dell'istituzione ecclesiastica, infatti, soggiace ad un regime di trattamento speciale, in forza del quale la misura integrativa costituisce, secondo la prospettiva assunta del richiedente, l'attestazione formale da parte della Chiesa della *voluntas defectionis* da lui esternata, mentre la misura limitativa pone le condizioni per l'esercizio del diritto di autodeterminazione informativa: la restrizione dei margini di utilizzabilità del dato, trattabile in casi straordinari, contribuisce a fare in modo che l'interessato manifesti compiutamente sul piano sociale la sopravvenuta identità di 'non credente' o di aderente ad altra confessione,⁴⁷ poiché lo *status* di battezzato cattolico nella Chiesa appare di fatto 'obliato', anche se limitatamente al solo livello pratico, nel senso che la facoltà di impiegare il dato *uti fidelis* è sottratta alla disponibilità ordinaria del titolare e di coloro che operano sotto la sua diretta autorità.

Assodati i profili di legittimità costituzionale della disposizione inclusa nel Decreto generale, occorre invero interrogarsi pure sulla valenza, *ex parte Ecclesiae*, che essa assume nell'ordinamento canonico. D'altra parte, la *ratio legis* non potrebbe rinvenirsi esclusivamente nell'urgenza di ovviare a potenziali 'frizioni' interordinamentali, adottando una soluzione di compromesso che preservi l'immunità da ingerenze delle autorità statuali dell'indipendenza e della sovranità della Chiesa cattolica.

I Vescovi italiani, nel proemio del Decreto generale, ne hanno giustificato la promulgazione adducendo prima di tutto l'opportunità di «dare più articolata regolamentazione al diritto alla buona fama e alla riservatezza», che il can. 220 del *Codex Iuris Canonici* – e, non dissimilmente, il can. 23 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* – contempla tra i diritti di tutti i fedeli. Ora, dalla costruzione graduale, per esempio, di un'identità atea posteriore al battesimo, scaturiscono conseguenze canoniche determinate che non sembrano più esaurirsi nella sola qualificazione agli effetti penali della condotta di colui che, ripudiando la fede cristiana nella sua interezza (can. 751), incorra nella pena della scomunica *latae sententiae* (can. 1364, § 1).⁴⁸ Il legislatore

⁴⁶ Cfr. R. TERRANOVA, *Buona fama e riservatezza...*, cit., p. 309.

⁴⁷ Su questi aspetti cfr. A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. FINOCCHIARO, cit., p. 179 ss.; A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, «Le nuove leggi civili commentate» 40 (2017), p. 410 ss.

⁴⁸ La richiesta di opposizione al trattamento o di cancellazione dei dati personali di cui all'art. 8, § 8 DG è inoltrata alla competente autorità ecclesiastica al fine di ottenere il c.d. 'sbattezzo': un'iniziativa, peraltro, promossa dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti affinché chi ne abbia interesse richieda la rimozione di qualsiasi 'traccia' comprovan-

particolare, infatti, avrebbe riconosciuto una limitata rilevanza giuridica altresì alla percezione soggettiva che il *christifidelis* matura prima all'interno di se stesso per pretendere, di seguito, che tale percezione sia fedelmente rappresentata nelle relazioni esterne, sebbene sia a tutti gli effetti antitetica alla conservazione dei vincoli di comunione della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico (can. 205). Il diritto alla buona fama e all'intimità suggellati nei Codici vigenti quindi appaiono declinati in senso subiettivo nell'economia complessiva del Decreto generale. La buona fama non corrisponderebbe a quella ecclesiale, perché il titolare del diritto non agisce per la tutela dell'integrità della sua reputazione pubblica di battezzato virtuoso ed in comunione con la *societas Ecclesiae*.⁴⁹ Per quanto concerne, invece, la tutela dell'intimità, essa consisterebbe non già nell'intangibilità del foro interno della coscienza da indebite intromissioni esterne, bensì nel diritto alla riservatezza, ossia nel diritto di ottenere che taluni dati non siano divulgati in foro esterno, pur se veritieri,⁵⁰ in quanto incompatibili con i lineamenti identitari che definiscono ad oggi la personalità dell'individuo, la cui interiorità non è affatto statica.⁵¹

te l'aggregazione alla Chiesa. Si tratta, a ben vedere, di un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica, che nonostante sia stato abrogato da Papa Benedetto XVI con il *motu proprio Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009 integra ancora oggi i delitti di eresia, apostasia e scisma. La rilevanza penale di tale condotta era stata ribadita anche da PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Litterae circulares missae omnibus Conferentiis episcopalibus (variis linguis exaratae), quoad verba* «actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica» (Cann. 1086, § 1; 1117 e 1124 CIC) *et quaedam epistulae respicientes ipsarum litterarum*, 13 marzo 2006, prot. n. 10279/2006, n. 2, «Communicationes» 38 (2006), p. 171.

⁴⁹ Sull'accezione del diritto alla buona fama nel contesto del can. 220 si vedano, tra i molti, D. CENALMOR, *Sub can. 220*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Pamplona, EUNSA, 2002³, p. 138; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montreal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 217; ID., *Le canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l'intimité, «Ius Ecclesiae»* 26 (2014), p. 130.

⁵⁰ Il diritto all'intimità fu codificato onde salvaguardare la sfera psicologica e morale specialmente di seminaristi e di novizi, ponendo un limite alla potenziale invasività delle indagini psicologiche effettuate durante la fase di discernimento vocazionale. Cfr. V. MARCOZZI, *Il diritto alla propria intimità nel nuovo Codice di diritto canonico*, «La civiltà cattolica» CXXXIV (1983), p. 573 ss.; A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama ed alla intimità. Analisi e commento del canone 220*, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 73 (1992), p. 80; A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all'intimità*, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa. Giornate canonistiche di studio - Venezia 6-7 giugno 1994*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 373-374.

⁵¹ Cfr. J. HORTA, *Diritto all'intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e can. 23 CCEO*, «Antonianum» 82 (2007), pp. 743-744; C. PAPALE, *Brevi note in tema di delitto di falsa denuncia e lesione dell'altrui buona fama (can. 1390, §2) e di tutela penale del diritto all'intimità*, «Antonianum» 82 (2007), pp. 777-778.

L'integrazione del dato (art. 8, § 6 DG) e la limitazione del suo utilizzo (art. 7, § 3 DG), in tale prospettiva, potrebbero allora rappresentare delle misure implicanti il riconoscimento, seppure indiretto e assai circoscritto, della libertà di coscienza del *christifidelis* nella Chiesa.⁵² Una sorta di 'attestazione' che non compromette (ne lo potrebbe) il carattere indelebile impresso dal battesimo, oppure l'antigiuridicità del comportamento posto in essere da chi esercita il diritto di opposizione o di cancellazione,⁵³ oppure, ancora, le disposizioni codiciali che preservano l'unità della Chiesa visibile, come l'obbligo di ogni fedele di conservare la comunione ecclesiale (can. 209, § 1) e quello di osservare le leggi meramente ecclesiastiche (can. 11) pure nell'ipotesi in cui tale comunione venga meno;⁵⁴ eppure il legislatore, mediante tale disposizione, sembra assumere un atteggiamento di rispetto dinanzi alle esigenze 'naturali' di dignità e di libertà,⁵⁵ relativamente a quel 'patrimonio' giuridico spettante, appunto *ratione naturae*, all'uomo in quanto tale e comprensivo, tra l'altro, del diritto alla buona fama e alla intimità.⁵⁶ L'art. 8, § 8 DG allora potrebbe offrire una peculiare chiave di lettura dei diritti umani nello *ius Ecclesiae*, al fine di attenuare la «discontinuità» che li differenzia qualitativamente prima e dopo la loro 'ecclesializzazione' intervenuta al momento della ricezione del battesimo⁵⁷: riscoprendo così la 'radice' più 'remota' di alcuni diritti del fedele cristiano, la quale, se da un lato non è annullata dalla 'cristoconformazione' sacramentale – *ratione baptismi*⁵⁸ –, dall'altro non consente di affrancare l'esercizio delle libertà

⁵² Cfr. A. VITALONE, *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (il civis-fidelis e la disciplina della privacy)*, «Ius Ecclesiae» 14 (2002), pp. 79-80.

Sulla libertà di coscienza nell'ordinamento canonico si veda, per tutti, R. BERTOLINO, *Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell'uomo e istituzione. Saggi di diritto costituzionale canonico*, Torino, Giappichelli, 1989.

⁵³ La sanzione penale si pone sempre nelle ipotesi di defezione quale strumento di recupero del reo, come ricorda A. PERLASCA, *L'abbandono della Chiesa cattolica e la libertà religiosa. Implicazioni canoniche e di diritto ecclesiastico*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 20 (2007), pp. 72-73.

⁵⁴ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?*, «Fidelium iura» 3 (1993), p. 98; P. ERDÖ, *Il cattolico, il battezzato e il fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica. Osservazioni circa la nozione di «cattolico» nel CIC (a proposito dei cc. 11 e 96)*, «Periodica de re canonica» 86 (1997), in part. p. 235 ss.

⁵⁵ Cfr. P. ERDÖ, *Liberté religieuse dans l'Église? (Observations à propos des canons 748, 205 et 209 § 1 CIC)*, «Apollinaris» 68 (1995), pp. 615-616, il quale formulava analoghe riflessioni con riguardo all'*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica* – all'epoca vigente – ed il suo rapporto con il diritto naturale al matrimonio.

⁵⁶ Cfr. H. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 138-140.

⁵⁷ P. A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 161.

⁵⁸ Cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto, II, Persona e diritto nella Chiesa*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 107.

individuali dal piano salvifico divino, che ne rappresenta un contesto irrinunciabile.⁵⁹

4. LA CENTRALITÀ ASSIOLOGICA DEL DIRITTO 'NATIVO'
E 'PROPRIO' DELLA CHIESA CATTOLICA
DI UTILIZZARE DATI PERSONALI ALTRUI

Oltre alle istanze individuali, il Decreto generale accorda una protezione simultanea alle istanze istituzionali. Soffermando ancora la nostra attenzione sull'art. 8, § 8 DG, l'inammissibilità predeterminata *ex lege* della richiesta di opposizione al trattamento e di cancellazione del dato mira a garantire la conservazione del patrimonio informativo della Chiesa. D'altro canto, il 65° considerando GDPR ritiene «lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria [...] per adempiere ad un obbligo legale», vale a dire nell'ipotesi in cui persista la base giuridica del trattamento di cui all'art. 4, § 1, lett. b DG, che rende lecita l'acquisizione del dato in seguito trascritto nel registro: relativizzando in questo modo il diritto alla protezione dei dati personali, da contemperarsi proporzionatamente con altri diritti fondamentali, tra i quali vi è la libertà di religione nella sua proiezione metaindividuale (4° considerando GDPR).

La soluzione ribadita dal legislatore particolare, in linea di continuità con quanto stabiliva l'art. 2, § 9 del precedente Decreto generale del 30 ottobre 1999, soddisfa dunque il criterio della conformità dei *corpora* predisposti dalle Chiese alla luce dell'art. 91, par. 1 GDPR. Ciò trova conferma nelle limitazioni poste dallo stesso legislatore europeo all'esercizio dei diritti dell'interessato, il quale non può richiedere la cancellazione del dato né tantomeno opporsi al suo trattamento laddove il titolare debba assolvere ad un obbligo prescritto da una fonte di rango legislativo (art. 17, par. 2, lett. b e art. 21, par. 1).⁶⁰ Mediante il recepimento implicito di tali disposizioni è così salvaguar-

⁵⁹ «[...] se il diritto della Chiesa riguarda il fedele anche in quanto uomo, e l'uomo in quanto tale» – annota G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto*, II, *Persona e diritto nella Chiesa*, cit., pp. 114-115 – «allora non sarà possibile negare all'uomo neanche nella Chiesa il diritto di libertà; non potendo essa negare la libertà umana, o, che è lo stesso, l'uomo libero, in qualsiasi condizione egli si trovi a vivere. / Ciò non significa che, riconosciuto il piano della libertà, non possa poi essere stabilito il piano in cui tale libertà debba essere esercitata in modo doveroso. Essendo infatti l'uomo libero non per sé ma per il disegno di Dio, che così l'ha creato, è evidente che non vi potranno essere scelte anche in materia religiosa che non siano manifestazione della libertà dell'uomo; ma è altrettanto evidente che il disegno di Dio, su cui si fonda la libertà dell'uomo, rappresenta altresì il limite al suo esercizio, fondando l'idea del dovere e della responsabilità. / La libertà dell'uomo, che fa perno sul disegno di Dio, ben può coniugarsi dunque con il dovere, che è proprio di ogni uomo, di esercitarla conformemente allo stesso disegno».

⁶⁰ L'art. 5, § 3 DG, rubricato *Condizioni per il consenso*, dispone che «L'interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, salvo quanto previsto dall'articolo 8, §

data l'autonomia della Chiesa cattolica, nella quale l'autorità competente ha moderato, *per modum legis*,⁶¹ l'esercizio dei diritti dei fedeli affinché il loro eventuale abuso non costituisca una minaccia al bene comune (can. 223, § 2).⁶²

L'opportunità di definire lo 'statuto' giuridico dei dati riportati nei registri rileva come essi presentino un'indubbia dimensione giuspubblicistica, in quanto essenziali per la realizzazione delle finalità proprie delle istituzioni ecclesiastiche. Per tale ragione il proemio del Decreto generale, ancora prima di riferirsi al rispetto della *dignitas personae*, ribadisce significativamente il «diritto nativo e proprio» della Chiesa cattolica «di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni laicali», mutuando la terminologia tradizionale dello *ius publicum ecclesiasticum* volta ad affermare le prerogative della Chiesa quale società originaria ed indipendente, cui compete la regolamentazione delle attività indispensabili per assolvere alla sua missione.⁶³ Un diritto cui il Decreto riconosce talvolta la centralità assiologica rispetto alla fundamentalità e alla inviolabilità delle posizioni giuridiche individuali,⁶⁴ tanto da manifestarsi in altri ambiti applicativi: basti pensare solamente all'ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione ovvero storici o statistici, che il Decreto generale considera di per sé compatibili con le finalità iniziali per le quali i dati stessi sono stati raccolti e sino ad allora utilizzati (art. 3, § 1, lett. b).

Nonostante l'impianto complessivo del Decreto generale miri a bilanciare differenti esigenze, il legislatore particolare dunque ha inteso ribadire a più riprese il diritto della Chiesa di utilizzare dati personali altrui quale espressione di libertà organizzativa immune da interferenze statuali:⁶⁵ ponendo

8». Notiamo come la disposizione appaia foriera di equivoci, perché il rinvio espresso all'art. 8, § 8 DG potrebbe essere interpretato nel senso che la base giuridica del trattamento dei dati trascritti nei registri ecclesiali sia il previo consenso manifestato dell'interessato (cfr. art. 4, § 1, lett. a DG). In realtà, sulla base dei chiarimenti offerti dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo rilevato come la condizione di liceità del trattamento sia diversa da quella consensuale (cfr. *supra*, § 2).

⁶¹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa. Chiarimenti circa l'applicazione del can. 223 § 2 CIC*, 8 dicembre 2010, «Communicationes» 42 (2010), pp. 280-281.

⁶² Cfr. J. BOGARÍN DÍAZ, *El favor libertatis como clave hermenéutica del canon 223*, «Ius canonicum» 53 (2013), p. 517 ss.

⁶³ Cfr. D. ALBORNOZ PAVISIC, *I diritti nativi della Chiesa nel Codice di Diritto Canonico e nel diritto concordatario vigente*, Roma, LAS, 2008.

⁶⁴ Circa tale aspetto vi sarebbe un'analogia tra l'impianto normativo del Decreto generale e quello del Regolamento n. 2016/679. Si vedano, con riguardo al diritto europeo, le osservazioni formulate da F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, «Le nuove leggi civili commentate» 40 (2017), in part. p. 403 ss.

⁶⁵ Un obiettivo, del resto, riconosciuto dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici, lad-

in evidenza la proiezione (non solo individuale ma altresì) metaindividuale delle *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*.

dove ha precisato che «l'adeguamento del testo – volto a renderlo “conforme” al Regolamento così come previsto dall'art. 91 del Regolamento – consente alla Chiesa di continuare ad applicare, per i soggetti e le finalità istituzionali, un proprio *corpus* completo di norme, nell'esercizio della propria autonomia e indipendenza e a tutela delle esigenze di libertà connesse all'esercizio della sua missione»: *Trattamento dei dati personali, tutela della privacy ed enti ecclesiastici: prime indicazioni operative per le diocesi* (Roma, 31 luglio 2018).